CONCERNENTE I REQUISITI DI ISTRUZIONE DEI FANCIULLI PER L'AMMISSIONE AL LAVORO NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

Art. 9

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653

Il Governo e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - CREDARO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Versione in vigore dal 7 settembre 1913, non più in vigore dal 12 maggio 1934 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali
Estremi	Legge 26 giugno 1913, n. 886
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-requisiti-di-istruzione-dei-fanciulli-per-l-ammissione/art-9-provvedimento-abrogato-dalla-l-26-aprile-1934-n-653/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it